

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
SEZIONI RIUNITE	SENTENZA	24	2017	PENSIONI	26/07/2017



Sentenza n. 24/2017/EL

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

in speciale composizione

composta dai signori magistrati:

Alberto Avoli

Presidente

Vincenzo Lo Presti

Consigliere

Antonio Ciaramella

Consigliere

Maria Elisabetta Locci

Consigliere

Maria Teresa D'Urso

Consigliere relatore

Donatella Scandurra

Consigliere

Vincenzo Busa

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. **558/SR/EL** sul ricorso proposto, ai sensi dell'art. 123 del decreto legislativo n. 174 del 2016, dal Comune di Pontedera, in persona del Dirigente del IV Settore "Servizi di Staff" per effetto del decreto sindacale n. 4 del 28 aprile 2015 con determina dirigenziale n. 81 del 15 marzo 2017, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. Beniamino Caravita di Toritto e Marcello Collevicchio, elettivamente domiciliato in Roma, via di Porta Pinciana n. 6,

per l'annullamento e/o la riforma

della deliberazione n. 60/2017/PARSP adottata dalla Sezione regionale di controllo per la Toscana in data 7 febbraio 2017 e depositata in data 7 marzo 2017.

Visto il ricorso;

Visti i decreti presidenziali di fissazione dell'odierna udienza, di composizione del Collegio e di nomina del relatore del presente giudizio;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2017, con l'assistenza della segretaria d'udienza Maria Elvira Addonizio, il relatore Consigliere Maria Teresa D'Urso, l'Avvocato Prof. Beniamino Caravita di Toritto e l'Avvocato Marcello Collevicchio, per la parte ricorrente ed il pubblico Ministero nella persona del vice Procuratore generale

dott.ssa Sabrina D'Alesio.

Ritenuto in

FATTO

1. Con deliberazione n. 60/2017/PARSP depositata il 7 marzo 2017 e comunicata in pari data, la Sezione regionale di controllo per la Toscana ha dichiarato l'elusione da parte del Comune di Pontedera del patto di stabilità interno, in esito ai controlli effettuati sul rendiconto relativo all'esercizio 2013, con conseguente obbligo di adozione da parte del Comune medesimo di misure correttive entro sessanta giorni.

Secondo la Sezione di controllo, il Comune avrebbe inserito al titolo I le spese annuali relative a quote di ammortamento dei mutui, non tenendo conto, ai fini del patto, della totalità delle spese per investimenti operate dall'Unione Valdera, da computarsi a carico del Comune medesimo "in senso sostanziale", perché afferenti alla progettazione e realizzazione di alcune opere pubbliche sul territorio comunale, tra le quali la costruzione di una scuola materna, la manutenzione straordinaria di una scuola media con ristrutturazione di impianti tecnici e la realizzazione di impianti fognari.

Avverso tale deliberazione ha proposto ricorso il Comune di Pontedera, chiedendone l'annullamento e/o l'integrale riforma, previa sospensione dell'efficacia, della delibera impugnata.

1.1 Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la nullità della delibera n. 60/2017/PARSP per difetto assoluto di attribuzione, in quanto la funzione di accertamento della fattispecie di elusione del patto di stabilità, disciplinata dall'art. 31, comma 31, della legge n. 183 del 2011, spetta in via esclusiva alle Sezioni giurisdizionali

della Corte dei conti. Al contrario, alle Sezioni di controllo compete, ai sensi dell'art. 148-*bis* del TUEL, la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno. In definitiva, il ricorrente ritiene che la delibera impugnata sia nulla perché la Sezione di controllo della Toscana avrebbe esercitato un potere non previsto nelle sue competenze.

1.2 Con il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14-*bis* del TUEL, dell'art. 31, comma 31, della legge n. 183 del 2011, dell'art. 11 delle preleggi, per applicazione retroattiva della norma che sanziona l'elusione del patto di stabilità. Al riguardo, fa presente che l'asserita fattispecie elusiva viene ricostruita dalla Corte ai sensi dell'art. 31, comma 31, della legge n. 183 del 2011 e contestata al Comune di Pontedera (con irrogazione di sanzioni), ai sensi dell'art. 148-*bis* del TUEL, norme entrambe non vigenti all'epoca dei fatti contestati.

1.3 Con il terzo motivo fa valere la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 148-*bis* del TUEL, dell'art. 31, comma 31, della legge n. 183 del 2011, delle norme sull'Unione dei Comuni, della legge n. 64 del 2013, per difetto di motivazione ed eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità. Parte ricorrente evidenzia che le norme che sanzionano l'elusione del patto di stabilità non possono trovare applicazione al Comune di Pontedera per una serie di argomentazioni di seguito elencate.

1.3.1 In primo luogo, rileva il ricorrente che la contestazione mossa dalla Sezione di controllo, ove si ritenesse fondata, paleserebbe una grave contraddizione di sistema, in quanto, da un lato, la legislazione nazionale accorda ampi spazi al trasferimento e all'intestazione di risorse umane e patrimoniali alle Unioni di Comuni, dall'altro, tali operazioni sarebbero, al contempo, elusive della disciplina contabile.

1.3.2 In secondo luogo, gli atti adottati dal Comune di Pontedera non depongono per la configurazione di ipotesi elusiva del patto, essendo riconducibili al sistema che regola il funzionamento dell'Unione Valdera ed al rapporto dei Comuni aderenti con l'Unione medesima. L'art. 32 del TUEL, infatti, definisce l'Unione dei Comuni come *“ente locale costituito da due o più Comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi”* e, nel caso specifico, la delega di funzioni da parte del Comune di Pontedera in favore dell'Unione Valdera, operata con la convenzione n. 41 del 2009 e n. 87 del 2010, risulta coerente con lo Statuto dell'Unione.

In particolare, con delibera consiliare n.16 del 17 maggio 2010 l'Unione Valdera ha approvato il bilancio di previsione 2010 ed il bilancio pluriennale 2012, inserendo le suddette opere nel programma triennale 2010-2012.

Operativamente, l'Unione ha agito in qualità di "stazione appaltante unica", accentrando ogni potere decisionale per tutta la durata dell'operazione, dalla progettazione delle opere all'espletamento della gara, alla stipula dei contratti di appalto con le imprese aggiudicatarie all'esercizio dei poteri di controllo sulla corretta esecuzione.

1.3.3 Alcuna rilevanza assume, secondo parte ricorrente, la circostanza che i soggetti impiegati nell'ambito delle procedure di appalto (RUP e dirigente) abbiano stipulato un contratto di lavoro con il Comune di Pontedera, né che questo personale sia incluso nel PEG comunale, in quanto fanno parte della Stazione appaltante unica ed hanno agito per conto dell'Unione Valdera (e non del Comune di Pontedera).

1.3.4 Il Comune ricorrente contesta, inoltre, l'esistenza di un "indebito" vantaggio

contabile, derivante dalla mancata considerazione, ai fini del rispetto del patto di stabilità, dei pagamenti effettuati dall'Unione in favore delle imprese aggiudicatrici.

Il legislatore, infatti, con l'art. 14, comma 31-*quinquies*, del decreto-legge n. 78 del 2010, ha espressamente previsto che solo alcune spese (ad esempio, quelle del personale) siano da conteggiare cumulativamente tra i bilanci del Comune e dell'Unione, mentre le spese relative ad investimenti strutturali sul territorio da parte delle Unioni di Comuni non sono soggette alla disciplina del patto di stabilità, come chiarito anche dalle circolari MEF RGS 5/2012 e 5/2013. Rileva, inoltre, che nel 2015 il MEF, su espressa richiesta del Comune, ha escluso che ai fini del patto di stabilità interno 2013 debbano essere contabilizzati *“i pagamenti effettuati dall'Unione”*.

1.3.5 In ogni caso, il ricorrente evidenzia che l'art. 1 del decreto-legge n. 35/2013 ha espressamente escluso dai vincoli del patto di stabilità i pagamenti sostenuti nel corso del 2013 dagli Enti locali. A tale proposito, parte ricorrente richiama la sentenza di queste SS.RR. n. 67/2015 e il parere reso in sede consultiva con la delibera n. 114/2011 dalla Sezione di controllo del Piemonte.

Parte ricorrente evidenzia, poi, che risultano, invece, contabilizzati nel bilancio 2013 del Comune un trasferimento di euro 143.248,19, relativo ai ratei di ammortamento dei mutui, coerentemente all'art. 8 della Convenzione n. 87/2010, secondo cui il Comune interessato si fa carico *“degli oneri conseguenti all'indebitamento contratto dall'Unione per la realizzazione dell'opera”*.

1.3.6 Il ricorrente ritiene inconferente rispetto alla fattispecie concreta il caso del comune di Ponsacco, richiamato nella delibera impugnata, e le dichiarazioni rese nelle assemblee consiliari del Comune e dell'Unione in merito a dibattiti sulla presunta

imputabilità dei pagamenti alle imprese aggiudicatrici sul bilancio comunale.

1.3.7 Evidenza, inoltre, parte ricorrente che l'operazione è anche supportata da valide e molteplici ragioni economiche che giustificano lo svolgimento delle procedure di appalto da parte dell'Unione, rappresentate in primo luogo, dai contributi che vengono concessi dalla Regione Toscana in caso di esercizio associato di funzioni ai sensi dell'art. 90 della legge regionale n. 68 del 2011.

Inoltre, l'art. 2-bis del decreto del M.E.F. del 27 marzo 2002 ha disposto che i tassi di interessi sui mutui della C.d.p. *"sono ridotti di 15 centesimi di punto per il finanziamento ... delle spese di investimento destinate all'esercizio associato o congiunto di funzioni a servizi, tramite ... Unioni di Comuni costituite ai sensi dell'art. 33 del TUEL"*.

Rileva anche il ricorrente che l'acquisizione di lavori da parte dell'Unione di Comuni rappresenta una soluzione che consente di ottenere economie di scala, accrescendo l'efficienza e l'efficacia amministrativa, rappresentate nel caso di specie da una organizzazione ampia ed articolata, di cui dispone l'Unione, costituita da personale proveniente anche dagli altri Comuni, come si rileva dal sito istituzionale.

Infine, sussiste un interesse sovra-territoriale alla realizzazione delle opere pubbliche di che trattasi, tale da giustificare l'intervento dell'Unione, come risulta dalla già richiamata delibera 6/2010.

1.4 Con il quarto motivo di ricorso si impugna la delibera della Sezione di controllo della toscana per eccesso di potere per manifesta contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza in relazione alle precedenti delibere adottate dalla medesima Sezione,

violazione del principio del legittimo affidamento e della certezza del diritto, avendo quest'ultima esaminato i rendiconti del Comune di Pontedera 2011 e 2012, nei quali l'operazione in oggetto era stata contabilizzata con le medesime modalità, senza nulla rilevare in merito ad elusione/violazione del patto di stabilità.

1.5 Parte ricorrente ha, pertanto, concluso chiedendo l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione n. 60/2017/PARSP della Sezione di controllo per la Toscana, dichiarando corretto l'operato del Comune di Pontedera in merito al patto di stabilità 2013.

1.6 In data 21 e 28 aprile 2017 parte ricorrente ha depositato ulteriore documentazione a supporto delle proprie tesi argomentative.

2. La Procura generale, con memoria del 21 aprile 2017, ha chiesto che le Sezioni riunite in composizione speciale, disattesa la richiesta cautelare formulata nel ricorso, lo respingano, confermando il deliberato della Sezione regionale di controllo per la Toscana, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

2.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso (difetto assoluto di attribuzione) la Procura generale, nell'evidenziare la sostanziale assimilabilità della fattispecie elusiva del patto di stabilità con la violazione del patto stesso, ne eccepisce l'infondatezza, richiamando la giurisprudenza di queste Sezioni riunite (sentenza n. 67/2015) che in fattispecie analoga ha ritenuto la competenza della Sezione di controllo a pronunciarsi in ordine all'accertamento della riscontrata irregolarità.

2.2 Egualmente infondato ritiene il secondo motivo di ricorso in quanto oggetto della contestazione contenuta nella deliberazione impugnata è la corretta indicazione dei dati

contabili e finanziari della gestione 2013, annualità in cui le somme impiegate sono state contabilizzate ed alla quale la normativa di riferimento (art. 31, comma 31, della legge n. 183 del 2011) deve ritenersi applicabile.

2.3 Valuta, altresì, infondato anche il terzo motivo di ricorso in quanto trattasi di opere prive di rilievo sovracomunale, ed, in quanto tali, realizzate in violazione delle convenzioni stipulate con l'Unione. Tali opere sono state artificiosamente riferite all'Unione di Comuni con finalità elusive del patto di stabilità; pertanto, nella fattispecie concreta, secondo la Procura generale ricorrono sia l'elemento oggettivo della fattispecie elusiva (vantaggio da considerarsi indebito), sia l'elemento soggettivo, rappresentato dalla intenzionalità del conseguimento di tale vantaggio in ragione dell'insussistenza delle ragioni economiche a sostegno dello schema negoziale o amministrativo adottato, come acclarato dalla giurisprudenza di queste Sezioni riunite (sent. n. 6/2013).

2.4 Evidenza, inoltre, la irrilevanza economica delle argomentazioni portate da parte ricorrente (contributi regionali ex art. 90 legge regionale n. 68/2011; riduzione dei tassi sui mutui).

2.5 Parte requirente contesta, altresì, il richiamo effettuato al decreto-legge n. 35 del 2013, ritendendo che comunque il Comune non abbia provato che i pagamenti siano riferibili a crediti esigibili al 31 dicembre 2012. In ogni caso, la normativa *de qua* risulterebbe inconferente al caso di specie per i lavori per la fognatura di Montecastello, i cui pagamenti, per euro 236,000 circa, già da soli risultano idonei a determinare la violazione del patto di stabilità 2013.

2.6 Eccepisce, infine, l'infondatezza anche del quarto motivo di ricorso, in quanto la

mancata contestazione dell'operazione economica in oggetto da parte della Sezione di controllo non emergeva nei questionari relativi ai rendiconti dell'Ente 2011 e 2012.

2.7 In conclusione, chiede che il ricorso venga integralmente respinto perché infondato, con addebito delle spese in base alla soccombenza.

3. All'udienza pubblica, udito il consigliere relatore, la difesa del Comune di Pontedera ha esplicito oralmente le argomentazioni e conclusioni riportate nel ricorso e nelle memorie integrative in atti, rinunciando, nel contempo, all'istanza cautelare. Il vice Procuratore generale dott.ssa Sabrina D'Alesio, nell'intervento orale, si è richiamata alle argomentazioni sviluppate negli scritti, confermandone le conclusioni.

Considerato in

DIRITTO

1. Al presente giudizio si applicano, per espressa disposizione normativa, gli artt. 123 e ss. del codice di giustizia contabile (d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174), relativi ai giudizi in unico grado; l'art. 129, poi, dispone che, per quanto non stabilito, si applicano le disposizioni generali in materia di impugnazione contenute nel Capo VI dello stesso decreto legislativo.

In particolare, gli articoli 123 e seguenti del codice di giustizia contabile, approvato con il decreto legislativo n. 174/2016, hanno attribuito a queste Sezioni riunite in speciale composizione la competenza a decidere in unico grado i giudizi *“nelle materie di contabilità pubblica nel caso di impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo”*, così codificando un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale le deliberazioni delle Sezioni del controllo sono *“giustiziabili”* dinanzi a

questo Giudice in tutti i casi nei quali esse, per il carattere prescrittivo o interdittivo, vengono a ledere posizioni qualificate dell'Ente locale (cfr. sent. SS.RR. n. 15/2017/EL).

2. Nell'ordine logico-giuridico delle varie questioni sottoposte all'esame del Collegio, va, innanzitutto affrontata quella preliminare relativa al difetto assoluto di attribuzione per violazione e falsa applicazione dell'art. 148-*bis* del TUEL e dell'art. 31, commi 30 e 31, della legge n. 183 del 2011, per avere la Sezione di controllo, contestando l'elusione del patto di stabilità 2013, esercitato un potere non attribuitogli dal legislatore. Quest'ultimo, infatti, ha espressamente distinto la competenza delle Sezioni regionali di controllo in materia di controllo sulla gestione finanziaria degli Enti locali (art. 1, comma 166 e ss, della legge n. 266 del 2005 ed art. 148-*bis* del TUEL) da quella delle Sezioni regionali giurisdizionali, attribuendo alle seconde la funzione di accertamento in materia di elusione del patto di stabilità (art. 31, commi 30 e 31, della legge n. 183 del 2011). Da ciò deriverebbe, secondo la difesa del Comune di Pontedera, la nullità assoluta della delibera impugnata.

L'eccezione è infondata e deve essere respinta.

Ai sensi dell'articolo 148-*bis* del TUEL, alla Sezione di controllo della Corte dei conti compete, tra l'altro, anche *“la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno”*. Da tale accertamento scaturisce l'obbligo per l'Ente locale di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di inadempimento o di esito negativo della verifica da parte della Sezione di controllo l'effetto sanzionatorio consiste nell'inibizione dell'*“attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa*

sostenibilità finanziaria”.

Quale diretta conseguenza, poi, dell'accertata violazione del patto di stabilità l'art. 31, comma 26, della legge n. 138 del 2011 prevede ulteriori conseguenze sanzionatorie, quali la riduzione del Fondo di solidarietà in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. E' fatto, altresì, divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio, di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti e di assumere personale, a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale. Infine, l'Ente locale è tenuto a ridurre del 30 per cento le indennità di funzione ed i gettoni di presenza, indicati nell'art. 82 del TUEL.

Diversa è l'ipotesi prevista dal legislatore con l'art. 20, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011, e ripreso dall'art. 31, comma 31, della legge n. 183 del 2012, che intesta alle Sezioni giurisdizionali il potere di accertare se il patto di stabilità sia stato artificialmente conseguito (mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive).

In tale ipotesi, le Sezioni giurisdizionali irrogano agli amministratori la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità percepita al momento della commissione dell'elusione ed al responsabile del servizio economico finanziario una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, che si aggiunge alle sanzioni di cui all'art. 31, comma 26, della legge n. 138 del 2011, per il disvalore che il legislatore attribuisce alla natura dolosa della condotta elusiva quale ipotesi più grave della mera violazione del patto.

Da quanto sopra discende con piena evidenza che i piani valutativi ed applicativi delle due norme restano distinti.

Ben potrà, infatti, la Sezione di controllo procedere all'accertamento in senso oggettivo-contabile della “*violazione del patto di stabilità*”, nozione ampia comprendente non solo l'ipotesi di certificazione dei saldi di competenza mista non coincidenti con i saldi-obiettivo, ma anche quella di certificazione solo formalmente coincidente, perché raggiunta mediante artifici contabili.

Spetta, invece, alla Sezione giurisdizionale l'accertamento dei singoli comportamenti elusivi, formalmente legittimi, ma intenzionalmente e strumentalmente finalizzati ad aggirare i vincoli di finanza pubblica, cui è collegata, nell'ambito di una fattispecie tipizzata di responsabilità di tipo sanzionatorio, l'erogazione delle sanzioni ai soggetti che risulteranno responsabili.

In altri termini, stante l'assoluta autonomia tra il potere che spetta alla Sezione di controllo ed il giudizio di competenza della Sezione giurisdizionale, il presupposto per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 31, comma 31, della legge n. 183 del 2012 è l'accertamento della violazione delle regole del patto di stabilità unitamente alla condotta elusiva, il cui onere della prova grava ai sensi dell'art. 2697 c.c. sul pubblico Ministero intestatario del potere di iniziativa (sentenza n.12/2007/QM).

3. Da quanto *infra* chiarito, discende l'infondatezza anche del secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 148-*bis* del TUEL, dell'art. 31, comma 31, della legge n. 183 del 2011, dell'art. 11 delle preleggi, per applicazione retroattiva della norma che sanziona l'elusione del patto di stabilità.

Infatti, già l'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266 del 2005 aveva intestato, a decorrere dal 2006, alla Sezione di controllo il potere di accertare la violazione del patto di stabilità, da intendersi in senso sostanziale e non solo formale con la possibilità di “.. *indagare in ordine a violazioni che si realizzano in forma elusiva*” (cfr. per tutti la sent. 33/2014/EL).

4. Nel merito il ricorso merita accoglimento.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il concetto di “*elusione*” deve essere riferito alla “causa reale” dell'operazione economica complessivamente realizzata, dando rilevanza determinante al presunto “*intento oggettivamente unico*” perseguito dalle parti.

In altri termini, perché possa configurarsi una ipotesi di elusione del patto di stabilità nella fattispecie dovranno riscontrarsi una pluralità di condotte, di per sé lecite, ma che collegate risultano finalizzate ad aggirare la legge, assumendo rilevanza l'aspetto soggettivo della volontà (cfr. sent. n. 68/A/2016 Sez. giurisdizionale di appello per la Regione siciliana, SS.RR. n. 70/2015; Sez. controllo Puglia delibera n. 55/2015/PRSP; Sez. controllo Veneto delibera n. 167/2013/PRSP; Sez. controllo Lombardia delibera n. 544/2013/PRSP).

In particolare, queste Sezioni riunite nella sentenza n. 6/2013/EL hanno chiarito come “... *un comportamento elusivo (o in frode) alla legge richiede, per poter essere qualificato tale, la dimostrazione di due elementi qualificanti, vale a dire, da un lato, l'ottenimento di un vantaggio da considerarsi indebito, perché contrario alle scelte di fondo del sistema, e dall'altro l'intenzionalità del conseguimento di siffatti vantaggi in ragione dell'insussistenza di ragioni economiche a sostegno dello schema negoziale o amministrativo adottato*”.

Nel caso concreto, l'attribuzione all'Unione Valdera dei lavori di progettazione e realizzazione di opere pubbliche trova giustificazione, sotto l'aspetto economico-finanziario, nei contributi regionali di cui beneficiano le opere realizzate dalle Unioni dei Comuni e relative a "*servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale*" (legge regionale n. 68 del 2011) e nella concessione alle Unioni dei Comuni di mutui agevolati, prevista dall'art. 2-bis del decreto M.E.F. del 27 marzo 2002, di tassi agevolati sui mutui della Cassa depositi e prestiti "*... ridotti di 15 centesimi di punto ...*".

Né ha pregio la considerazione secondo la quale il Comune di Pontedera avrebbe utilizzato l'Unione per la realizzazione di opere di suo esclusivo interesse, dando così spazio ad una tipica fattispecie elusiva.

Il Collegio intanto deve richiamare l'evidente intendimento strategico del legislatore di favorire la nascita e lo sviluppo dei servizi intercomunali, quale modalità di razionalizzazione della spesa pubblica locale.

Tali servizi possono maggiormente trovare spazio in territori omogenei, caratterizzati da marcata coesione economico-sociale e tale può oggettivamente definirsi la valle dell'Era.

Fra i servizi maggiormente interessati al processo di coordinamento intercomunale assumono particolare rilevanza quelli scolastici e ambientali.

Del resto, il conferimento ad un'opera pubblica della qualificazione di interesse pubblico dell'Unione rientra a pieno nella discrezionalità dell'Amministrazione e può essere sindacata dal Giudice solo quando palesemente irrazionale, ovvero non sorretta da idonea e specifica motivazione.

Nel caso di specie, le opere realizzate, pur insistendo interamente nel territorio del Comune ricorrente, hanno all'evidenza idoneità a perseguire l'interesse più generale dei Comuni dell'Unione nell'ambito di politiche di gestione del territorio che privilegiano il ruolo del capoluogo, politiche di per sé non palesemente irragionevoli, rientranti nel perimetro della discrezionalità amministrativa.

Il Collegio, quindi, in coerenza con il richiamato orientamento giurisprudenziale, da cui ritiene non sussistano motivi per discostarsi, valuta che lo schema negoziale adottato sia stato supportato da oggettive ragioni di convenienza economica e di interesse pubblico, che escludono, nell'ipotesi concreta, il configurarsi di una ipotesi di elusione del patto di stabilità 2013.

Conseguentemente, il ricorso, in quanto fondato, deve essere accolto nel merito.

Resta assorbita ogni altra eccezione.

La natura del presente giudizio esclude la necessità di ogni pronuncia sulle spese.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'impugnata deliberazione. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 3 maggio 2017.

L'ESTENSORE

Maria Teresa D'Urso

IL PRESIDENTE

Alberto Avoli

Depositata in segreteria in data 26 luglio 2017

Il Direttore della segreteria

Maria Laura Iorio